

SETTORE

AGEVOLAZIONI

IL "BONUS TV 5G"

RIFERIMENTI

- **Art. 1, comma 1039, lett. c), Legge n. 205/2017**
- **DM 18.10.2019**

IN SINTESI

In attuazione della specifica previsione contenuta nella Finanziaria 2018, recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo relativo al c.d. "Bonus TV 5G".

Il bonus, collegato alla transizione alla tecnologia 5G:

- *interessa gli acquisti effettuati dal 18.12.2019 al 31.12.2022 di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi con interfacce di programmi (API) aperte, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore;*
- *spetta ai soggetti con un ISEE non superiore a € 20.000;*
- *è riconosciuto dal rivenditore sotto forma di sconto per un importo fino a € 50;*
- *è recuperato dal venditore mediante un credito d'imposta utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24.*

I rivenditori, compresi quelli che operano nell'ambito dell'e-commerce, devono registrarsi sulla piattaforma telematica disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 3.12.2019.

L'art. 1, comma 1039, lett. c), Finanziaria 2018 con l'intento di favorire la transizione verso la tecnologia 5G ha previsto **un contributo fino a € 50** (c.d. "Bonus TV 5G") per l'acquisto di **TV e decoder** idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 / HEVC che diventeranno operativi dal 2022.

Recentemente, il MISE con il Decreto 18.10.2019, pubblicato sulla G.U. 18.11.2019, n. 270, ha definito le modalità attuative dell'agevolazione in esame.

AMBITO OGGETTIVO E TEMPORALE

L'agevolazione in esame, disponibile a decorrere dal **18.12.2019 fino al 31.12.2022**, è concessa:

- agli **utenti finali**;
- per l'**acquisto di apparecchi atti a ricevere programmi / servizi radiotelevisivi** (dotati in caso di decoder anche di presa / convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori) **con interfacce di programmi (API) aperte**, se presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore (terrestre / satellitare / via cavo).

Gli apparecchi da utilizzare per il digitale terrestre, devono incorporare la tecnologia DVB-T2 / HEVC, main 10, come previsto dalla Raccomandazione ITU-T 22.12.2016, H.265.



Il MISE pubblicherà sul proprio sito internet l'elenco dei prodotti "idonei" con i relativi codici identificativi che soddisfano le predette caratteristiche.

AMBITO SOGGETTIVO

ACQUIRENTI

Il bonus è riconosciuto ai soggetti **residenti** in Italia appartenenti a **nuclei familiari** con un ISEE (Indicatore situazione economica equivalente), risultante dalla DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) in corso di validità, **non superiore a € 20.000**:

- per **ciascun nucleo familiare**;
- per l'acquisto di **1 (solo) apparecchio**.

RIVENDITORI

I rivenditori operanti in Italia, inclusi quelli che operano nel commercio elettronico, che intendono "attribuire" il bonus, **devono registrarsi**, a decorrere dal **3.12.2019**, sulla piattaforma telematica resa disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL BONUS

Il bonus è riconosciuto dal venditore sotto forma di **sconto** praticato sul prezzo di vendita dell'apparecchio acquistato, per un importo pari a **€ 50** o al **prezzo di vendita se inferiore**.



Lo sconto è applicato sul prezzo finale di vendita comprensivo dell'IVA (non viene quindi ridotta la base imponibile).

Per ottenere lo sconto, l'acquirente deve presentare al rivenditore una **specificha richiesta** contenente, tra l'altro, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR n. 445/2000 riferita al fatto che:

- il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di appartenenza **non è superiore € 20.000**;
- i componenti dello nucleo familiare **non hanno già fruito del contributo**.

Alla richiesta va allegata copia del documento d'identità dell'acquirente.

Il rivenditore invia, a pena di inammissibilità, tramite la predetta piattaforma telematica, alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del MISE, una **comunicazione** contenente i seguenti dati:

- **codice fiscale del rivenditore;**
- **codice fiscale dell'acquirente** e estremi del relativo documento d'identità;
- **dati identificativi dell'apparecchio** (per consentirne la verifica di idoneità);
- **prezzo finale di vendita** (comprensivo dell'IVA);
- **ammontare dello sconto da applicare** (pari a € 50, ovvero al prezzo finale di vendita, se inferiore a € 50).

Il servizio telematico, oltre a verificare che l'acquirente **non abbia già beneficiato del contributo**, controlla:

- l'**idoneità** dell'apparecchio;
- la **disponibilità delle risorse finanziarie**.



La verifica è effettuata in base **all'ordine cronologico di ricezione**.

A seguito delle verifiche, è comunicata al rivenditore, mediante **apposita attestazione**, la disponibilità dello sconto.

Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell'attestazione:

- la vendita dell'apparecchio **non si concluda**;
- l'apparecchio **venga restituito** dall'acquirente;

il rivenditore deve comunicare l'**annullamento dell'operazione** tramite la predetta piattaforma telematica.



Per gli apparecchi **acquistati presso rivenditori UE**, il recupero del bonus avviene direttamente tramite la Direzione generale, mediante apposita procedura, secondo le modalità indicate dal MISE sul proprio sito internet entro il 18.12.2019.

MODALITÀ DI RECUPERO DELLO SCONTO PRATICATO DAL RIVENDITORE

Lo sconto in esame è rimborsato al rivenditore sotto forma di **credito d'imposta**:

- da **indicare nel mod. REDDITI**;
- **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 (a tal fine dovrà essere istituito l'apposito codice tributo), **a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'attestazione di disponibilità**, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).

Non operano i limiti:

- di compensazione pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Qualora la vendita dell'apparecchio **non si concluda** / l'apparecchio **sia restituito**, il rivenditore deve "riversare" il credito d'imposta utilizzato.

CONTROLLI E CAUSE DI REVOCA

Il rivenditore dell'apparecchio deve conservare (a pena del recupero del credito d'imposta):

- **richiesta del contributo** dell'acquirente **sottoscritta** dallo stesso;
- **copia del documento d'identità**;
- **copia della certificazione del corrispettivo** pagato dall'acquirente.

La Direzione generale effettua verifiche in merito al possesso dei requisiti / rispetto delle condizioni per beneficiare del bonus e del credito d'imposta.

In particolare, la Direzione generale verifica, anche a campione, la veridicità della dichiarazione sostitutiva tramite l'INPS.